



Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale

Conformemente all'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e agli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101), Organo responsabile dell'esame di professione di accompagnatore in montagna (OREPAM), composto dai: Associazione svizzera degli Accompagnatori in montagna (ASAM) e Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) hanno presentato un disegno di regolamento concernente l'esame di professione di *accompagnatore in montagna con attestato professionale federale / accompagnatrice in montagna con attestato professionale federale*.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, tiene tale disegno a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

20 dicembre 2024

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione

